

OGGETTO: Stagione venatoria 2016/2017. Disposizioni concernenti la caccia di selezione agli ungulati appartenenti alle specie Daino, Camoscio alpino, Capriolo, Cervo e Muflone (art. 18 L. 157/1992, art. 16 L.R. 50/1993, art. 11-*quatordecies*, comma 5, L. 248/2005).

NOTA PER LA TRASPARENZA:

Vengono approvate le annuali disposizioni per l'attivazione, da parte delle Province, per la stagione 2016-2017, della caccia di selezione agli ungulati in applicazione delle pertinenti norme nazionali così come modificate con L. 248/2005, art. 11-*quatordecies*, comma 5.

L'Assessore Giuseppe Pan, riferisce quanto segue.

L'art. 11-*quatordecies* della legge 2 dicembre 2005 n. 248 (legge finanziaria 2006) stabilisce al comma 5 che "le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentito il parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi d'età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157."

A partire dal 2006 la Giunta regionale, contestualmente all'approvazione del calendario venatorio (stagioni venatorie 2006/2007 e 2007/2008, rispettivamente con DGR n. 1864/2006 e n. 1759/2007), ovvero in anticipazione delle pertinenti disposizioni (a partire dalla stagione venatoria 2008/2009 in poi, da ultimo con DGR n. 806 del 14.05.2015 relativamente alla stagione venatoria 2015/2016), ha dato attuazione alla previsione normativa di cui sopra stabilendo che le Province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nella Zona faunistica delle Alpi possono regolamentare la caccia di selezione agli ungulati appartenenti alle specie Daino (*Dama dama*), Camoscio alpino (*Rupicapra rupicapra*), Capriolo (*Capreolus capreolus*), Cervo (*Cervus elaphus*) e Muflone (*Ovis musimon*) ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 18 comma 2 della legge 157/1992, all'art. 16 comma 4 della L.R. 50/1993 e all'art. 11-*quatordecies* della legge 2 dicembre 2005, n. 248.

Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si dispone la riproposizione anche per la stagione venatoria 2016/2017 delle disposizioni concernenti la caccia di selezione agli ungulati già stabilite per la scorsa stagione venatoria, nei termini seguenti comprensivi di specifico richiamo alle disposizioni vigenti concernenti la caccia su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve:

1. per la stagione venatoria 2016/2017 le Province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nella Zona faunistica delle Alpi, possono regolamentare la caccia di selezione agli ungulati appartenenti alle specie Daino (*Dama dama*), Camoscio alpino (*Rupicapra rupicapra*), Capriolo (*Capreolus capreolus*), Cervo (*Cervus elaphus*) e Muflone (*Ovis musimon*) ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 18 comma 2 della legge 157/1992, all'art. 16 comma 4 della L.R. 50/1993 e all'art. 11-*quatordecies* della legge 2 dicembre 2005, n. 248;
2. per le finalità di cui al punto precedente le Province interessate predispongono, sentito il parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.), adeguati piani di prelievo selettivi distinti per sesso e classi di età, che devono, tra l'altro, fissare:
 - i. i periodi e gli orari di caccia autorizzati;
 - ii. il carniere individuale giornaliero, riferito ai prelievi di cui sopra;
3. sono confermate, per la stagione venatoria 2016/2017, le seguenti disposizioni concernenti il tesserino venatorio di cui all'art. 14, comma 4 della L.R. 50/93:
 - i. per l'esercizio della caccia di selezione in Veneto, nelle more della predisposizione e distribuzione del tesserino venatorio regionale per la stagione 2016/2017, i documenti di registrazione delle uscite e degli abbattimenti rilasciati dalle Amministrazioni provinciali ai cacciatori autorizzati ai prelievi di selezione assumono valenza giuridica di tesserino venatorio regionale;

- ii. per l'esercizio della caccia di selezione al di fuori del Veneto, le Amministrazioni provinciali del Veneto sono autorizzate a rilasciare ai cacciatori autorizzati che ne fanno richiesta un tesserino sulla base del modello di cui all'Allegato B alla DGR n. 614 del 21.04.2015, nel periodo compreso tra il 2 aprile ed il 31 agosto 2016; considerando il numero esiguo del fabbisogno di detti tesserini (quantificabile, sulla base di un'indagine conoscitiva condotta dalla Sezione Caccia e Pesca, in circa 400 tesserini in tutto il Veneto) alla stampa di detti tesserini, non a lettura ottica, provvederanno direttamente le Amministrazioni provinciali;
4. le modalità di esercizio della caccia di selezione agli ungulati su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve sono stabilite dalle Province in sede di integrazione del calendario venatorio regionale ai sensi del combinato disposto di cui all'art.21, comma 1 lettera m) dalla legge 157/92 e all'art. 16, comma 4 della L.R.50/93, nel rispetto di quanto disposto dal presente provvedimento;
5. le Province interessate trasmettono entro il 31 marzo 2017 alla Sezione Caccia e Pesca una relazione tecnica relativa all'applicazione nella stagione venatoria 2016/2017 della regolamentazione del prelievo selettivo degli ungulati di cui al presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge 157/1992 e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'art. 12, comma 12 e 18, comma 2;

VISTI l'art. 14, comma 4, e 16, comma 4 della legge regionale 50/1993;

VISTO l'art. 11-quattordicesimo, comma 5, della Legge 248/2005 (Legge finanziaria 2006);

VISTO l'art. 2, comma 1 della Legge regionale 29 ottobre 2015 n. 19 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali", ove si dispone che le Province continuino ad esercitare le funzioni già conferite dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge;

RICHIAMATE le Delibere della Giunta regionale n. 1864 del 13.06.2006, n. 1759 del 12.06.2007, n. 1004 del 06.06.2008, n. 1150 del 28.04.2009, n. 1088 del 23.03.2010, n. 380 del 29.03.2011, n. 559 del 03.04.2012, n. 524 del 16.04.2013, n. 817 del 27.05.2014 e n. 806 del 14.05.2015;

RICHIAMATA la Delibera della Giunta regionale n. 614 del 21.04.2015 avente ad oggetto: "Approvazione del modello di tesserino per l'esercizio venatorio (art. 14, comma 4, della L.R. n.50/1993)";

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 <<Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 Statuto del Veneto">>;

DELIBERA

1. di disporre che, per la stagione venatoria 2016/2017, le Province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nella Zona faunistica delle Alpi, possono regolamentare la caccia di selezione agli ungulati appartenenti alle specie Daino (*Dama dama*), Camoscio alpino (*Rupicapra rupicapra*), Capriolo (*Capreolus capreolus*), Cervo (*Cervus elaphus*) e Muflone (*Ovis musimon*) ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 18 c. 2 della legge 157/1992, all'art. 16 comma 4 della L.R. 50/1993 e all'art. 11-quattordicesimo della legge 2 dicembre 2005, n. 248;

2. di disporre che, per le finalità di cui al punto 1., le Province interessate predispongano, sentito il parere dell'I.S.P.R.A. adeguati piani di prelievo selettivi distinti per sesso e classi di età, che devono, tra l'altro, fissare:
 - i. i periodi e gli orari di caccia autorizzati;
 - ii. il carnere individuale giornaliero, riferito ai prelievi di cui sopra;
3. di confermare, per la stagione venatoria 2016/2017, le seguenti disposizioni concernenti il tesserino venatorio di cui all'art. 14, comma 4 della L.R. 50/93:
 - i. per l'esercizio della caccia di selezione in Veneto, nelle more della predisposizione e distribuzione del tesserino venatorio regionale per la stagione 2016/2017, i documenti di registrazione delle uscite e degli abbattimenti rilasciati dalle Amministrazioni provinciali ai cacciatori autorizzati ai prelievi di selezione assumono valenza giuridica di tesserino venatorio regionale;
 - ii. per l'esercizio della caccia di selezione al di fuori del Veneto, le Amministrazioni provinciali del Veneto sono autorizzate a rilasciare ai cacciatori autorizzati che ne fanno richiesta un tesserino sulla base del modello di cui all'Allegato B alla DGR n. 614 del 21.04.2015, da utilizzare nel periodo compreso tra il 2 aprile ed il 31 agosto 2016; considerando il numero esiguo del fabbisogno di detti tesserini (quantificabile, sulla base di un'indagine conoscitiva condotta dalla Sezione Caccia e Pesca, in circa 400 tesserini in tutto il Veneto) alla stampa di detti tesserini, non a lettura ottica, provvederanno direttamente le Amministrazioni provinciali;
4. di disporre che le modalità di esercizio della caccia di selezione agli ungulati su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve siano stabilite dalle Province in sede di integrazione del calendario venatorio regionale ai sensi del combinato disposto di cui all'art.21, comma 1 lettera m) dalla legge 157/92 e all'art. 16, comma 4 della L.R.50/93, nel rispetto di quanto disposto dal presente provvedimento;
5. di disporre che le Province interessate trasmettano entro il 31 marzo 2017 alla Sezione Caccia e Pesca una relazione tecnica relativa all'applicazione nella stagione venatoria 2016/2017 della regolamentazione del prelievo selettivo degli ungulati di cui al presente provvedimento;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento alle Amministrazioni provinciali per gli adempimenti di competenza;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di incaricare la Sezione Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente atto;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
F.to Avv. Mario Caramel